



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 35 e 36 dello Statuto comunale *“riconosce nel concorso dei cittadini, delle organizzazioni sociali e degli organismi a base associativa il fondamento della partecipazione democratica”, “valorizza le associazioni operanti sul territorio comunale garantendo parità di trattamento a tutte le organizzazioni” “promuove il pluralismo associativo quale espressione di libertà, solidarietà e progresso civile ed economico”*.

2. Il presente regolamento è adottato con le finalità di:

- migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei cittadini;
- promuovere le attività di volontariato;
- valorizzare e sostenere la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione, perseguita dalle associazioni senza fine di lucro.

ART. 2 – AMBITO DI INTERVENTO

1. Il presente regolamento:

- disciplina l'**Albo comunale delle associazioni e del volontariato** (d'ora in avanti “Albo Comunale”), di cui all'art. 35 dello Statuto comunale;
- istituisce l'**elenco delle disponibilità** delle attività di volontariato civico;
- favorisce forme di confronto, comunicazione, collaborazione e coordinamento tra le associazioni, trasversalmente e nei vari settori di competenza.

2. Le azioni di volontariato sono prestate in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e/o regionali, dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali. L'Amministrazione si riserva piena discrezionalità di scelta in merito a progetti da svolgersi con attività individuali di volontariato.

3. L'impiego di volontari sia in forma associativa che individuale non può comportare la soppressione di posti della dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L'impiego di volontari non può essere previsto in attività comportanti rischi di particolare gravità o comunque in attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

TITOLO II – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO

ART. 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale e con gli obiettivi di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell’associazionismo e di individuare e riconoscere gli organismi associativi operanti nel territorio comunale, è istituito un apposito Albo Comunale. Le libere forme associative e del volontariato sono riconosciute dal Comune attraverso l’iscrizione all’Albo delle associazioni sulla base dell’effettività della loro attività, dell’esistenza di uno Statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, dell’esistenza di un corpo sociale adeguato e della presenza sul territorio comunale.
2. L’Albo comprende tutte le associazioni secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo comunale:
 - a) Le associazioni senza scopo di lucro aventi sede (operativa o legale) nel territorio comunale che operano, per una o più finalità, nei seguenti settori di intervento:
 - sociale e sanitario;
 - istruzione, formazione, ricerca scientifica e politiche giovanili;
 - cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - sport e tempo libero;
 - tutela della natura e dell’ambiente;
 - turismo e sviluppo economico;
 - protezione civile;
 - tutela dei diritti civili, attività umanitarie e di sostegno alla memoria e alla pace;
 - b) Le associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui alla lettera a) che, pur non avendo sede (operativa o legale) nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di carattere collettivo. In tale fattispecie l’Amministrazione comunale provvederà, caso per caso, a valutarne l’ammissione all’Albo.
2. L’iscrizione all’Albo comunale avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti da parte delle associazioni:
 - regolare costituzione ai sensi dell’art. 14 o dell’art. 36 del c.c.;
 - essere dotata di atto costitutivo e Statuto o di accordo scritto degli associati;
 - avere sede, legale o operativa, nel comune di Montelupo Fiorentino o trovarsi nella situazione descritta alla lettera b) del comma precedente;
 - non perseguire finalità contrastanti con quelle poste dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale;
 - non avere fini di lucro;

ART. 5 – PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

1. Ogni associazione che possieda le caratteristiche di cui al precedente articolo può chiedere di essere iscritta all’Albo comunale. La domanda di iscrizione all’Albo comunale è presentata al Sindaco dal legale rappresentante dell’associazione e deve obbligatoriamente contenere:
 - a. denominazione, indirizzo e codice fiscale e dell’associazione;
 - b. rappresentante legale e referente delegato per i rapporti con l’Amministrazione comunale;

- c. elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
- d. oggetto e le finalità sociali;
- e. anno di inizio delle attività nel territorio comunale;
- f. attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- g. numero dei soci e/o aderenti;

2. Dovranno essere allegati alla domanda:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, o dell'accordo scritto dalle parti costitutive dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza dei fini di lucro;
- curriculum dell'associazione: breve relazione sulle iniziative e attività realizzate negli ultimi tre anni (oppure dall'anno di costituzione, se attive da meno di tre anni) o, per le associazioni di nuova costituzione, una relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo;
- dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma di autocertificazione, che l'associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. 115/74, così come integrata dall'art. 4 della L. 659/89;

3, Le associazioni, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, iscritte all'Albo regionale e/o provinciale delle associazioni di volontariato e di promozione sociale sono iscritte d'ufficio all'Albo comunale, previa acquisizione di copia della documentazione descritta ai precedenti punti 1 e 2.

4, L'iscrizione all'Albo comunale è disposta con atto dirigenziale, accertati i requisiti di cui al presente regolamento, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'associazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento. Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, il Responsabile del servizio interessato comunica all'associazione il motivato diniego d'iscrizione all'Albo, con le modalità di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

5. L'albo comunale è predisposto e tenuto dal Servizio Affari Generali del comune di Montelupo Fiorentino, che provvede al suo aggiornamento.

ART. 6 – REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare al Sindaco, entro tre mesi, ogni variazione dello statuto, dell'atto costitutivo e degli organi associativi.
2. Con cadenza triennale, a decorrere dal giorno della propria iscrizione all'Albo comunale, le associazioni provvedono a comunicare al Sindaco la sussistenza dei requisiti che ne hanno consentito l'iscrizione, nonché una relazione relativa alle attività effettuate nel triennio. In assenza di tale comunicazione l'associazione sarà cancellata dall'Albo comunale;
3. Ciascuna associazione può chiedere, in ogni momento, di essere cancellata dall'Albo. La cancellazione d'ufficio può essere disposta nel caso di:
 - perdita dei requisiti richiesti all'art. 4,
 - inattività protratta per oltre un anno,
 - mancata comunicazione triennale della sussistenza dei requisiti al punto precedente.Nel caso di cancellazione d'ufficio questa viene disposta con determinazione dirigenziale e comunicata all'associazione;
4. In ogni momento il responsabile del servizio competente può richiedere alle associazioni iscritte idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 7 – PUBBLICITA'

L'Albo comunale delle associazioni può essere consultato liberamente sul sito internet dell'amministrazione. Una copia dello stesso è depositata presso l'Ufficio Unico comunale.

ART. 8 – INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1 e agli artt. 35 e 36 dello Statuto comunale e nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione favorisce le attività delle associazioni iscritte all'albo comunale tramite:
 - la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini mediante stipula di apposite convenzioni;
 - il sostegno a progetti specifici di attività;
 - l'erogazione di contributi economici e patrocini;
 - la messa a disposizione di beni, impianti o attrezzature pubbliche, secondo le norme regolamentari previste dall'Amministrazione.
2. L'iscrizione all'Albo comunale è requisito inderogabile per l'ammissione ai benefici sopraindicati per le associazioni aventi sede (operativa o legale) a Montelupo Fiorentino.

TITOLO III – “ATTIVITÀ INDIVIDUALI DI VOLONTARIATO”

Art. 9 – STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale né potranno in nessun caso assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato o essere considerate titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
2. L'opera dei singoli volontari potrà riguardare attività integrative dei servizi di competenza comunale e, in nessun caso, potrà costituire condizione e/o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
3. L'attività svolta dal volontario non sarà retribuita in alcun modo. Potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute dal volontario per l'attività svolta, se preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate.

Art. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Possono essere ammessi a presentare la domanda i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto i **16 anni** di età, con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà, nel caso di minorenni;
2. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco, mediante apposita modulistica che contenga:
 - le generalità complete;
 - le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali si intenda collaborare;
 - le disponibilità indicative in termini di tempo;
 - le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso comprensive dei titoli e delle esperienze maturate;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica alle attività che verranno svolte.
4. Al fine di promuovere la massima partecipazione, le domande verranno presentate a seguito di idonea pubblicità dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 - ELENCO DELLE DISPONIBILITÀ

1. Le domande verranno valutate attraverso un colloquio effettuato dal responsabile del servizio interessato, al fine di acquisire maggiori elementi conoscitivi e verificare le predisposizioni ed attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza.
2. A seguito del colloquio, la domanda verrà inserita in apposito **elenco delle disponibilità** conservato presso gli uffici di segreteria.
3. L'elenco sarà utilizzato per individuare le persone cui proporre le attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Al fine di favorire la spontaneità, aspetto tipico delle azioni di volontariato, verranno adottati meccanismi di impiego agili e flessibili, la cui attivazione e organizzazione è demandata al Responsabile del Servizio interessato.
2. Ogni forma di collaborazione da parte dei volontari nasce da un **progetto di attività** proposto dall'Amministrazione comunale. Il progetto di attività, approvato dalla giunta comunale, prevede un obiettivo specifico, un responsabile di servizio competente e individua concrete ricadute (dirette o indirette) per la popolazione, e criteri di valutazione dei risultati. Ogni progetto può essere interrotto anticipatamente, rinnovato e/o riproposto.

3. Il Responsabile del servizio interessato dal progetto di attività predispone, di comune accordo con i volontari, il **programma operativo** per la realizzazione delle attività stesse. Il Responsabile del Servizio e i singoli volontari sottoscriveranno a tal scopo un apposito accordo riguardante:

per il Comune:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione del progetto al quale partecipano i volontari;
- la definizione delle eventuali modalità di accesso a dati e informazioni in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori autonomi o dipendenti;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattia connesso allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'esclusione dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi;

per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei progetti di attività impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con il responsabile del servizio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- l'impegno a rispettare i diritti degli utenti con i quali il volontario venga a contatto, a tenere un comportamento rispettoso verso la cittadinanza e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali e a non attendere in servizio ad attività estranee rispetto a quelle previste dal programma operativo;
- l'impegno alla riservatezza in merito ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- l'obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento;
- la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.

4. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione si coordinano con un operatore pubblico per ciascun Servizio, che in mancanza di diversa individuazione da parte del Responsabile del Servizio coincide con il Responsabile stesso, al quale compete:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle conoscenze e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie;
- vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa vigente specifica del settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori del servizio, effettuati anche disgiuntamente.

5. I volontari si atterrano alle disposizioni convenute con il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

6. I singoli volontari normalmente devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

7. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

8. Di norma l'impegno dei volontari non potrà eccedere le 18 ore settimanali o le 72 ore mensili.

9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività e fermo quanto dispone il precedente comma 1 dell'art. 3, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

10. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Art. 13 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti i volontari che prestano la loro opera verranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione comunale, attraverso polizza cumulativa, a copertura dei rischi per morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) conseguenti le attività da svolgere.

2. Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento potranno essere forniti a carico dell'Amministrazione, qualora si rendano strettamente necessari, gli strumenti utili per lo svolgimento delle attività assegnate.

3. Sarà valutata da parte dell'Amministrazione comunale, in base al tipo di attività svolta, la presenza o meno di rischi interferenti per la salute e la sicurezza dei volontari. Di tali, eventuali, rischi l'Amministrazione comunale metterà a conoscenza i volontari per iscritto o attraverso l'organizzazione di un incontro formativo.

4. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

5. L'Amministrazione darà ampia pubblicità all'operato svolto dai volontari.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DELLE DISPONIBILITÀ

1. L'attività di volontariato potrà intendersi cessata ove si esauriscono le attività previste dal progetto operativo o, in caso di risoluzione anticipata, dell'impegno assunto previa motivata comunicazione da una delle parti.

2. I volontari potranno essere cancellati dall'elenco di disponibilità in caso di:

- loro espressa rinuncia;
- gravi e accertate negligenze nello svolgimento delle attività assegnate, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del servizio o da parte degli utenti delle prestazioni erogate;
- ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.